

Tale decreto ha previsto:

- la predisposizione, da parte dell'Ispettorato Generale di Finanza, della situazione, al 30 giugno 2009, dei rapporti attivi e passivi in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in liquidazione alla predetta data;
- la nomina di un collegio di tre periti, con il compito di verificare la situazione di cui sopra e sulla base della stessa predisporre una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito, che costituisce il corrispettivo provvisorio spettante alla Stato per il trasferimento stesso;
- la costituzione, al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, di un Collegio di periti che determini l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo pagato, importo da ripartire nella misura stabilita dall'art. 41, comma 16 septies, del D.L. n. 207/2008.

Divenuto operativo, dal 1° luglio 2009, il trasferimento a Ligestra Due, con decreti del Ragioniere Generale dello Stato in data 23 luglio e 11 novembre 2009, sono stati nominati i componenti del Collegio dei periti e individuati gli enti disciolti dichiarati estinti alla data del trasferimento stesso.

Nel contempo, l'Ispettorato Generale di Finanza ha predisposto la situazione al 30 giugno 2009 di cui sopra, inviata al Collegio dei periti e alla società Ligestra Due nel mese di novembre 2009.


Successivamente, a seguito indicazioni da parte del Collegio dei periti, si sono svolte varie riunioni tra l'Ispettorato Generale di Finanza e Ligestra Due per un esame congiunto della situazione patrimoniale al 30 giugno 2009, volto ad apportare correzioni ed integrazioni condivise.

L'ulteriore documentazione predisposta, anche congiuntamente con Ligestra Due Srl, è attualmente all'esame del Collegio dei periti.


8. Considerazioni conclusive

A seguito di quanto sopra rappresentato in merito all'avvenuta cessazione degli atti convenzionali con Fintecna Spa e alla nuova normativa introdotta con D.L. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2009, divenuta operativa dal 1° luglio 2009, con la presente relazione si conclude l'informativa congiunta di cui all'art. 1, comma 229, della legge n. 311/2004.

Il Presidente e Amministratore Delegato
di FINTECNA S.p.A.




Il Ragioniere Generale dello Stato




Roma,

2010



Allegato 1



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N. - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.D.

07 SET. 2004
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 4 dicembre 1956, n.1404 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

VISTO l'art. 9 comma 1 bis del decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.112, che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla sopra citata legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopra citato articolo 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità, in capo allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n.1404, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto delle predette attività ad una società direttamente controllata dallo Stato e che lo stesso è conforme ai principi comunitari;

VISTO il provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato, in data 17 dicembre 2002 con il quale è stato individuato nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata, facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, del compenso spettante alla società stessa, dei profili contabili del rapporto e delle modalità di rendicontazione e di controllo;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore* e la FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA, con sede in Roma, Via Versilia 2, in persona del Presidente *pro-tempore*, che prevede a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività affidate alla società un compenso annuo forfettario massimo di 1,5 milioni di euro, comprensivo di IVA ed una durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione della convenzione stessa;

DECRETA

- la convenzione di cui alle premesse è approvata;
- la relativa spesa di 1,5 milioni di euro comprensivi di IVA, graverà sul Cap. 2835 del bilancio dello Stato denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici", per gli esercizi finanziari di durata della convenzione.



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

CONVENZIONE

Tra

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato – Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 – bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidataLe si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

Art. 6

6.1. La Società predisporre un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il

predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,


- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma
- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 - 00187 Roma

Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

Roma, **27 SET 2004**

La Società
FINTECNA
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Maurizio Prato)

Il Ministero


Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
 - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

“Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

ovvero dal dirigente dell'IGED cui è stata direttamente conferita la liquidazione stessa.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali, il cui elenco viene allegato al presente atto, non si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla società, come stabilito al successivo art. 7, in quanto voce di costo operativo soggetta al rimborso.

La Società, peraltro, per l'esercizio delle attività tutte di cui alla convenzione in epigrafe, potrà utilizzare gli spazi disponibili della sede IGED, in Roma, di via di Villa Ada, n. 55.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazioni degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

4.4. Per le liquidazioni per le quali ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002, è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, la Società può proporre la revoca dei Commissari Liquidatori che viene disposta con decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato. La nomina dei nuovi liquidatori designati dalla Società deve essere formalizzata con analogo atto del Ragioniere Generale dello Stato. Rimangono in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ragioniere Generale dello Stato le designazioni o le nomine dei componenti degli Organi interni di controllo delle gestioni liquidatorie stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

4.5. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa la Società può proporre la gestione accentrata di due o più liquidazioni c.d. "distinte", a condizione che alla amministrazione accentrata provveda un unico liquidatore proposto dalla Società con mandato a termine, eventualmente rinnovabile. Ciò, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento al momento vigente. Nell'ipotesi di gestioni accentrate particolarmente complesse i liquidatori proposti potranno essere tre. La Società propone altresì l'articolazione ed i compiti dell'organo interno di controllo. Alle conseguenti formalizzazioni si provvede con uno o più provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato.

4.6. Tutte le somme derivanti dalla liquidazione degli enti, per i quali la gestione liquidatoria è rimasta distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, comprese quelle di cui all'art. 6.4 relative agli immobili, sono contabilizzate separatamente e contribuiscono alla determinazione della massa attiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 112/2002. Nei limiti delle predette somme gli oneri di liquidazione sono sostenuti e rimborsati."

“Art.6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali gestioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dall'efficacia della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Società, inoltre, congiuntamente al Ministero, riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alle legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme provenienti dalla gestione delle attività di liquidazione dovranno affluire direttamente - secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società in conformità alle istruzioni ricevute dal Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle relative quietanze dovranno essere indicate le causali ed i titoli specifici dei versamenti per le conseguenti imputazioni e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società. Le suddette quietanze sono ordinate progressivamente per annualità ed elencate in un resoconto dei proventi derivanti dalla liquidazione. La somma complessiva delle quietanze è riportata nel rendiconto di cui al successivo comma 3. Tale documento - che descrive le operazioni compiute dalla Società, il relativo importo e la data di registrazione delle scritture contabili delle stesse - è presentato agli uffici di cui all'articolo 5 della convenzione per il prescritto riscontro amministrativo. Gli ordini di pagare per il rimborso delle somme anticipate dalla Fintecna S.p.A. per le esigenze della liquidazione, nonché quelli relativi all'acconto ed al saldo dovuti alla Società a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, corredati della necessaria documentazione giustificativa, sono sottoposti al controllo preventivo di legalità dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto, di cui al precedente comma, per l'attività amministrativa, contrattuale, transattiva, dismissiva, giuridica ecc.. Le somme anticipate dalla Fintecna SpA per le esigenze della liquidazione, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle stesse somme vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata dello Stato mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, sempre nel limite, inteso quale riferimento, delle entrate acquisite. A tal fine risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cap. 2833, avente natura di spesa obbligatoria. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al Bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate alle entrate del bilancio dello Stato, verrà

imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero dei rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi, attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la Società nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione, può procedere alla alienazione dei beni immobili di tali enti, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi, fatta eccezione di quelli compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 10 giugno 2003, ove non revocato previa motivate intese con il Dipartimento del tesoro, cui competono le procedure di cartolarizzazione degli immobili di cui al citato decreto.

6.5. La Società, in ragione del pubblico interesse sotteso ad una politica di rapida dismissione degli immobili dell'IGED in favore del pubblico erario ed al contenimento degli ingenti oneri derivanti dalla loro gestione, potrà acquistare in blocco, in tutto o in parte, nello stato di fatto e di diritto esistente, il patrimonio immobiliare degli Enti soppressi. Il prezzo di cessione sarà stabilito da una relazione di stima del valore degli immobili oggetto della compravendita in blocco, resa dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Dall'eventuale vendita in blocco restano, comunque, esclusi gli immobili delle gestioni distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa, che saranno oggetto di apposita alienazione da parte della Società.

6.6. La Società, qualora a seguito della alienazione degli immobili acquistati in blocco, di cui al precedente punto, consegua un ricavo superiore al prezzo di acquisto, comprensivo dell'imposta dovuta e dei costi documentati nelle more sostenuti, verserà all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al precedente punto 6.2, un importo pari al sessanta per cento di tale differenza. I predetti costi e ricavi dovranno essere iscritti in una specifica contabilità separata.

Art. 7


A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A.. Al termine di ciascun esercizio, pertanto, la Società presenterà apposita fattura relativa al compenso dovuto, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sul cap. 2835, appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".


Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."

La Convenzione sottoscritta dalle parti il 27 settembre 2004 ed il presente atto aggiuntivo prendono efficacia dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Roma, 8/11/2005

La Società


Il Ministero


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI ***** FINTECNA - Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A				
ELENCO PERSONALE NON DIRIGENZIALE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI CONSEGNA A FINTECNA (art. 4 comma 2 dell'Atto Aggiuntivo alla convenzione del 27/9/2004)				
N.	NOMINATIVO	note	Area	Uffici
1	ANDREANI Adriana		B 2	V
2	ARIIS Claudia		C 1	VII (*)
3	BERNINI Laura		B 2	XI
4	BISBOCCI Fabio		B 1	III
5	CAMBIO Pasqualina		B 3	IX
6	CARBONE Rosetta		B 2	V
7	CARDARELLI Anna		A 1	V
8	CASOLE Vincenzo Ernesto		C 1	I
9	CECCARELLI Patrizia		C 2	IV
10	CILURZO Maurizio	portiere Via Villa Ada, 55	B 1	V
11	CIRASA Silvia		C 1	IV
12	CIUCCI Carla		B 2	VI
13	COMPAGNONE Guido		B 1	IV
14	D'ANTONIO Raffaella Rita		B 3	III
15	DE ROSSI Fernanda		A 1	V
16	DI MARTINO Maurizio		B 3	VIII
17	DI SERIO Francesco		A 1	V
18	DI VINCENZO Elvira		B 2	V
19	D'OFFIZI Aristide		A 1	IX
20	DOGANIERI Mara		B 2	V
21	FEDRIGO Guido		C 1	IV
22	FERRARA Roberto		C 3	III
23	FRANCIONE Anna		B 3	XIV
24	FRATALOCCHI Folco		B 2	V
25	GABRIELLI Dario		B 3	IV
26	GASPARRI Alfredina		C 3	XI
27	GIAMPIERI Beatrice		B 2	V
28	GIOIA Loredana		C 3	I
29	GRILLI Marisa		C 1	X

30	IUCCI Cinza		B 3	IX
31	LA BELLA Paolo		C 3	XII
32	LANDOLFI Laura		B 3	I
33	LATTANZIO Anna Rina		B 3	III
34	LATTANZIO Marco		A 1	V
35	LO PIZZO Nunziata		C 3	III
36	LUPO Angela		C 2	IV
37	MANNUCCI Alessandra		B 3	I
38	MARCHESE Marina		C 1	VI
39	MARCHITELLI Leonardo		B 2	IV
40	MARINOZZI Roberto		C 1	VI
41	MARRONE Alessandro		C 1	IV
42	MELLACE Alessandro		B 3	V
43	MENCONI Leonella		C 2	VI
44	MICOCCI Maria Teresa		C 2	V
45	MIRABELLA Patrizia		C 1	XIII
46	MONTANUCCI Lucilla		B 2	VIII
47	MORICO Luciana		C 1	V
48	NUTARELLI Federica		B 3	VIII
49	OGNIBENE Simonetta		C 1	VII (*)
50	OLIVIERI Massimo		B 2	IV
51	PERSICO Maurizio		C 3	IV
52	PROIETTI Massimo	portiere Via Salaria, 971	B 1	IV
53	REMUS Daniela		B 3	VII (*)
54	ROMANI Sante		B 2	IV
55	RONCHI Luana		B 2	VII (*)
56	RUGIERO Pasquale		B 1	IV
57	SALVUCCI Maria		B 3	III
58	SCAGLIONE Francesco		C 1	IV
59	SCANZANI Francesca		B 3	X
60	SCARPONI Rosa		B 3	IX
61	SEGALA Angelo	portiere Via Villa Ada, 55	B 1	V
62	SILENZI Tiziana		C 1	V
63	SPAGNUOLO Lidia		B 3	IV
64	STOTANI Roberto		C 1	XIV
65	TARABORELLI Santino		B 2	III
66	TENNERIELLO Tiziana		C 2	III
67	TRANI Carlo		A 1	V
68	TUOZZO Rosa		C 3	XIII
69	VERSARI Stefano		B 2	IV
70	VITTAZZI Adriana		C 3	IX

(*) Personale che transita nell'Ufficio VI, a seguito della soppressione dell'Ufficio VII, operata con D.M. E.F. 20 settembre 2005, n. 115221 ed al conferimento al citato Ufficio VI dei compiti di quello soppresso.

ALLEGATO N. 2

LIQUIDAZIONI "DOMESTICHE" CHIUSE NEL 2009

N	DENOMINAZIONE ENTE		DECRETO DI CHIUSURA
1	ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE	ENTV	UFFICIO II DECRETO RGS 25/06/2009
2	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO		UFFICIO II DECRETO RGS 12/06/2009
3	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FROSINONE		UFFICIO III DECRETO RGS 20/04/2009
4	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA		UFFICIO II DECRETO RGS 30/04/2009
5	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA		UFFICIO II DECRETO RGS 27/05/2009
6	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO		UFFICIO II DECRETO RGS 25/06/2009
7	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS	COMUGAS	UFFICIO III DECRETO RGS 18/02/2009 IN G.U 16/06/2009 N. 88
8	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "BASSO TOCE" DI GRAVELLONA TOCE (NO)		UFFICIO III DECRETO RGS 13/05/2009
9	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME BACCHIGLIONE" DI VICENZA		UFFICIO III DECRETO RGS 25/06/2009

ALLEGATO N. 3

ELENCO ENTI DISCIOLTI ESTINTI ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 2009 AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 16 TER DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 14.

N	DENOMINAZIONE ENTE
1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE (ANCC)
2	CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - GESTIONE NAZIONALE E GESTIONE STRALCIO PER I RAPPORTI COMUNITARI PREGRESSI (CCZ)
3	CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
4	CASSA MUTUA NAZIONALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI
5	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ED ORISTANO
6	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO
7	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
8	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI AGRIGENTO
9	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI BELLUNO
10	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CAGLIARI ED ORISTANO
11	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI ENNA
12	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI MESSINA
13	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NAPOLI
14	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PALERMO
15	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO
16	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVENTO
17	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CASERTA
18	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NAPOLI
19	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA
20	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO CALABRIA
21	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO
22	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI
23	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO
24	CASSA NAZIONALE MALATTIA GENTE DELL'ARIA
25	CASSA SOCCORSO AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIO (ROMA)
26	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI (PA)
27	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI
28	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI EX T.P.N. (NA)
29	COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO GESTIONE AZIENDE TERMALI

N	DENOMINAZIONE ENTE
30	GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO (ENPDEDP)
31	ENTE COLOMBO '92
32	ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA
33	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (ENAL)
34	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO)
35	ENTE NAZIONALE LAVORO CIECHI (ENLC)
36	ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (ENALC)
37	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI (ENAOLI)
38	ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI (ENPI)
39	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI
40	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
41	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
42	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI
43	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (FFIE)
44	FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI (FASDAI)
45	GESTIONE CASE LAVORATORI (GESCAL)
46	GESTIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
47	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"
48	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS)
49	GESTIONE SANITARIA OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA
50	GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (INADEL)
51	ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE (INAM)
52	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (INGIC)
53	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (INAPLI)
54	ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS)
55	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO (INIASA)
56	OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - GESTIONE ASSISTENZA SOCIALE
57	OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI (ONC)
58	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA (ONMI)
59	ORFANOTROFIO MARINA MILITARE (NAPOLI)
60	UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICA SCONTI FARMACEUTICI (UANSF)

LIQUIDAZIONI "DISTINTE" IN ESSERE AL 30/06/2009

1	ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA E SOCIETA' CONTROLLATE	Comitato di liquidazione fino al 31.12.2007 FINTECNA dal 01.01.2008
2	CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO	Comitato di liquidazione fino al 31.12.2007 FINTECNA dal 01.01.2008
3	LAMFOR	Commissario Liquidatore
4	G.F.B. - P.C.M. - "PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE DELLA CITTA' DI PALERMO" (Commissario Liquidatore)	Commissario liquidatore (ESCLUSA DALL' AFFIDAMENTO A FINTECNA)
5	FONDO GESTIONI ISTITUTI LAVORATORI PORTUALI (Commissario Liquidatore)	Commissario liquidatore (ESCLUSA DALL'AFFIDAMENTO A FINTECNA)